

## **TI\_GERICHTE 12.2001.65 vom 6. März 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-03-06, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2001.65](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2001.65)

FR: TI\_GERICHTE 12.2001.65 du 6 mars 2002

IT: TI\_GERICHTE 12.2001.65 del 6 marzo 2002

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

A questo stadio della lite le parti si danno pacificamente atto che il contratto "informatico" che le lega soggiace alle disposizioni di cui agli art. 363 e segg. CO (cfr. Rep. 1994 p. 357). Come giustamente osservato dall'appellante, si tratta di un contratto unico e non invece di due contratti distinti, tanto è vero che l'accordo di cui al doc. O comprendeva da una parte prestazioni in garanzia direttamente connesse al contratto di cui al doc. B e dall'altro aveva per oggetto prestazioni supplementari che, in base al contratto originario (cfr. foglio "accettazione analisi", doc. B), potevano esserle fatturate a parte. È invece a torto che l'appellante pretende l'inapplicabilità delle condizioni generali di vendita allegate al contratto, quando essa in sede di petizione (p. 2) ha candidamente ammesso di aver sottoscritto - e dunque accettato - l'accordo, facendo oltretutto esplicito riferimento al punto 7 delle condizioni generali: tale questione è in ogni caso irrilevante per l'esito della causa, la parte appellata essendosi in effetti richiamata in questa sede unicamente ai punti 4.1, 4.2 e 4.4. delle condizioni generali, che essa aveva però omesso di menzionare negli allegati preliminari.

#### **E. 2**

Ancorché il Pretore non abbia ritenuto di chinarsi più di quel tanto sulla questione, l'esito della presente lite non può prescindere dall'accertare quali siano i difetti effettivamente presenti nell'opera consegnata. A tal proposito va rilevato che il perito giudiziario, non avendo potuto visionare i programmi installati dalla convenuta in quanto l'attrice non disponeva più dei relativi codici d'accesso da lei codificati (perizia p. 1), ha in definitiva ascritto alla convenuta solo alcuni difetti (cfr. perizia p. 4 e segg., complemento perizia p. 2 e seg.), in particolare la mancata verifica dell'inidoneità della stampante in dotazione dell'attrice, il fatto che alcuni dati risultavano spostati e sovrascritti sui moduli di stampa, l'impossibilità di stampare al posto giusto le condizioni di pagamento, mentre la mancata predisposizione nella fattura delle indicazioni in kg, quand'anche non dovesse costituire un difetto (il teste \_\_\_\_\_, a p. 3, rammenta in effetti che tale soluzione era stata a suo tempo concordata con la segretaria dell'attrice), era in ogni caso conseguente a una carenza d'analisi da parte sua: a suo giudizio, tali difetti, senza le necessarie modifiche, comportavano l'inutilizzabilità del (solo) software di fatturazione (complemento perizia p. 3); egli non è stato invece in grado di confermare se la convenuta fosse responsabile di altri inconvenienti riscontrati nella perizia di parte (doc. H), in particolare della doppia registrazione di fatture, che invece con tutta verosimiglianza - come del resto già ipotizzato dal perito di parte (doc. M) - era dovuta ad un virus, tant'è che dopo la sua eliminazione il

problema non si è più ripresentato (teste \_\_\_\_\_ p. 4).

### **E. 3**

Se di principio il committente, in presenza di difetti dell'opera, giusta l'art. 368 CO, può optare per la ricusa dell'opera, per la sua riparazione, per il riconoscimento di un minor valore, oppure, cumulativamente, per il risarcimento del danno, nel caso di specie - contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante - è incontestabile che l'attrice ha però optato per la riparazione gratuita, tanto è vero che con il doc. O è stata data alla convenuta la facoltà di ovviare agli inconvenienti riscontrati. Stante la mora di quest'ultima ad eseguire gli interventi di riparazione, l'attrice, in applicazione dell'art. 107 cpv. 1 e 2 CO ( Gauch , Der Werkvertrag, 3. ed., Zurigo 1996, n. 1793 e segg.), le ha assegnato un termine per l'adempimento, avvertendola che altrimenti l'avrebbe resa responsabile dell'eventuale danno, ritenuto inoltre che l'esecuzione delle modifiche dei programmi, per quanto possibile - impossibilità pratica che l'attrice non ha mai evocato, né preteso in causa - sarebbe stata affidata a terzi a suo rischio e a sue spese (doc. R): con ciò essa ha in definitiva optato per la rinuncia alla prestazione tardiva, sostituita dall'eventuale riparazione tramite un terzo, e per il risarcimento del danno. La scelta effettuata essendo irrevocabile ( Gauch , op. cit., n. 1835), l'attrice non era più autorizzata a modificarla senza l'autorizzazione della controparte ( Gauch , op. cit., n. 1844), che in effetti non gliel'ha data, per cui la successiva dichiarazione di rescissione del contratto da parte sua (doc. U) risulta del tutto inefficace.

### **E. 4**

Ammesso il diritto dell'appellante al risarcimento del danno conseguente alla difettosità dell'opera, si tratta ora di esaminare se ed eventualmente in quale misura le sue pretese creditorie possano essere riconosciute. È innanzitutto a torto che l'appellante con riferimento all'art. 170 cpv. 2 CPC pretende il risarcimento delle sue pretese - ridotte rispetto alla sede pretorile - già per il fatto che la convenuta non le avrebbe contestate singolarmente con l'allegato responsivo. Il fatto che in risposta quest'ultima, non patrocinata da un avvocato - il che giustifica un minor rigore formale (cfr. Häfliger , Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, Berna 1985, p. 122 e contrario) - abbia detto che " la richiesta più assurda è certamente quella di pretendere il rimborso dei costi per la gestione manuale del magazzino ... ma soprattutto di addebitarci i costi di consulenza dello \_\_\_\_\_ ... " (p. 3) consente infatti di concludere che secondo la convenuta anche le altre posizioni di danno erano assurde e dunque contestate; del resto la stessa attrice, specificando in petizione che " naturalmente una più precisa determinazione del danno sarà compito degli accertamenti della fase istruttoria " (p. 9) rispettivamente con la risposta riconvenzionale che " l'istruttoria dimostrerà che il danno subito è effettivamente quello indicato in petizione " (p. 2), lasciava chiaramente intendere che tutte le posizioni di danno indicate avrebbero dovuto essere confermate nell'istruttoria. Passando dunque ad esaminare le singole posizioni di danno, si osserva quanto segue: a) Fatturazione manuale (fr. 9'200.--) La pretesa non può essere riconosciuta in quanto l'attrice non ha provato - i doc. Z e AA costituiscono in effetti una semplice allegazione di parte - di aver impiegato le ore indicate rispettivamente in che misura quelle ore fossero maggiori a quelle di una fatturazione mediante computer, tanto più che in ogni caso nemmeno è stato allegato ancor prima che provato che l'eventuale maggior dispendio di tempo possa costituire un danno, ovvero che ciò abbia comportato l'effettuazione di ore supplementari rispettivamente l'assunzione o il mancato licenziamento di qualche dipendente (teste \_\_\_\_\_ p. 4). Nemmeno provata è pure la remunerazione di fr. 40.-- orari proposta dall'attrice, che risulta al contrario

manifestamente esagerata, se si pensa che le relative operazioni erano in realtà svolte dalle apprendiste (teste \_\_\_\_\_ p. 4). b) carico e scarico manuale del magazzino (fr. 7'680.--) La pretesa in questione, oltre che per i motivi indicati sub a), è infondata anche per il fatto che non è stato provato che il programma concernente il carico e lo scarico del magazzino fosse difettoso rispettivamente che l'eventuale difetto fosse imputabile alla convenuta. c) reinserimento dati nel nuovo programma (fr. 7'040.--) Atteso che l'attrice non ha optato per la ricusa dell'opera, essa avrebbe potuto pretendere le spese per la riparazione dei programmi da parte di un terzo, ma non quelle per il completo rifacimento del software e il conseguente costo per il reinserimento dei dati. In ogni caso valgono per analogia le considerazioni esposte sub a). d) costo programmi della convenuta (fr. 13'980.--) Non avendo revocato validamente il contratto, l'attrice non può pretendere il rimborso del costo dei programmi forniti dalla convenuta. e) spese per contabilità 1987/88 (fr. 17'512.50) Pure infondata è la richiesta di rifusione degli importi che l'attrice ha versato al fiduciario \_\_\_\_\_ per l'allestimento della sua contabilità negli anni 1987/88 (doc. BB): non è stato in effetti provato che la convenuta fosse responsabile dell'unico problema riscontrato al programma di contabilità - che per inciso poteva funzionare separatamente dagli altri programmi (teste \_\_\_\_\_ p. 3) - ovvero quello della doppia registrazione di fatture. f) costo perizia \_\_\_\_\_ (fr. 1'170.--) Può di contro essere ammesso, almeno parzialmente, il risarcimento della perizia di parte fatta allestire dalla ditta \_\_\_\_\_ (doc. DD). Se è vero che le spese relative all'allestimento di una perizia di parte restano in linea di principio a carico della parte che l'ha commissionata ( Gauch , op. cit., n. 1523), è però altrettanto vero che se la perizia stessa ha permesso di accertare dei difetti, dei quali l'appaltatore è responsabile, e se il suo allestimento era indispensabile, poiché quest'ultimo aveva contestato l'esistenza del difetto o ancora se non era chiaro che lo stesso sussistesse o meno, le relative spese possono senz'altro essere caricate all'appaltatore ( Gauch , op. cit., n. 1524; ICCA 19 gennaio 1995 in re S. SA/F.). Ora, nel caso di specie, è chiaro che la perizia della ditta \_\_\_\_\_ si è rivelata utile, avendo permesso all'attrice, non cognita della materia, di accertare l'esistenza di difetti imputabili alla convenuta, e necessaria, in quanto la convenuta non si riteneva responsabile degli stessi e si rifiutava di ovviarvi in garanzia (cfr. doc. E): atteso tuttavia che il referto ha pure permesso di accertare l'esistenza di difetti che non erano comunque imputabili alla convenuta rispettivamente aveva anche lo scopo di proporre eventuali miglioramenti e completazioni (cfr. pure teste Rivoir), appare tutto sommato giustificato caricarne il costo alla convenuta solo in ragione fr. 500.--.

## **E. 5**

Con riferimento alla domanda riconvenzionale, l'appellante contesta in questa sede di dover pagare alla controparte le fatture di cui ai doc. T1 e T2 di complessivi fr. 1'740.--. La censura è infondata. Con la duplice riconvenzionale l'attrice, confutando la tesi della controparte che le rimproverava di non averle dato nessuna garanzia di pagamento delle fatture arretrate di cui ai doc. T1-T3 (replica riconvenzionale p. 7), ha in effetti pacificamente ammesso che il pagamento delle fatture arretrate era invece stato da lei garantito (cfr. risposta riconvenzionale p. 3), salvo per la fattura T3, non dovuta (duplice riconvenzionale p. 5). In tali circostanze essa è pertanto assai malvenuta a mettere ora in dubbio il suo obbligo di pagare quelle fatture, tanto più che, in assenza di una valida ricusa dell'opera, gli interventi oggetto di fatturazione, effettivamente eseguiti, erano senz'altro da remunerare.

## **E. 6**

Ne discende il parziale accoglimento dell'appello nel senso che, in modifica del primo giudizio, la petizione dev'essere accolta per fr. 500.-- oltre interessi. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la pressoché integrale soccombenza dell'attrice qui appellante (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati l'art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia: I. L'appello 26 aprile 2001 di \_\_\_\_\_ è parzialmente accolto . Di conseguenza la sentenza 20 marzo 2001 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2, invariati gli altri dispositivi, è così riformata: 1. La petizione è parzialmente accolta. § Di conseguenza \_\_\_\_\_ a, è condannata a pagare a \_\_\_\_\_, l'importo di fr. 500.-- oltre interessi al 5% dal 30 novembre 1988. II. Le spese della procedura d'appello consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 1'480.-- b) spese fr. 20.-- T o t a l e fr. 1'500.-- da anticiparsi dall'appellante, restano a suo carico con l'obbligo di rifondere all'appellata fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili di appello. III. Intimazione a: - \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.